



Comune di San Nicolò D'Arcidano

Determinazione del Settore Tecnico

N. 43 del 04/05/2023

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il decreto del Sindaco n. 3 del 18.11.2020 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico.

Richiamate le G.C. n. 23 del 25.02.2022 e la n. 70 del 27.05.2022, con le quali si procedeva:

- ad approvare il riaccertamento parziale e ordinario dei residui attivi e passivi previsto dall'art. 3, comma 4 del d.lgs. 118/2011;
- a determinare il fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2022 da scrivere nell'entrata del bilancio di previsione 2022/2024 distintamente per le spese correnti e per le spese in conto capitale determinando le quote del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa da iscrivere nel bilancio di previsione 2022/2024.

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 18.05.2022 concernente il bilancio di previsione 2022/2024 e successive variazioni.

Richiamato l'art. 3, c. 4 del d.lgs. 118/2011 che stabilisce: *“Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”*.

Considerato che la disciplina del fondo pluriennale vincolato è stabilita dall'art. 3, comma 5, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed al punto 5.4 dell'allegato 4/2 dello stesso d.lgs. con oggetto “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”.

Dato atto che il proprio servizio ha provveduto ad analizzare gli impegni e gli accertamenti di propria competenza.

Dato atto che, dall'analisi di tutti gli accertamenti e degli impegni si rende necessario provvedere:

- alla reimputazione delle entrate e delle spese a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria;
- al mantenimento a residuo se esigibile al 31.12.2022;
- alla cancellazione dei residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate.

Richiamato altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al d.lgs. 118/2011).

Tenuto conto che, alla luce della normativa relativa all'armonizzazione contabile, gli enti locali devono procedere al riaccertamento ordinario dei residui alla data del 31.12.2020, consistente nella revisione delle somme impegnate ed accertate ai sensi del d.lgs. 267/2000 alla luce dei nuovi principi contabili introdotti dall'armonizzazione, i quali prevedono:

- che l'accertamento e l'impegno vengano registrati solamente a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate. Non sono pertanto più ammessi i cosiddetti impegni impropri assunti in contabilità in assenza del soggetto creditore e dell'ammontare della somma dovuta, al fine di mantenere il vincolo di destinazione dell'entrata;
- che l'accertamento e l'impegno vengano imputati all'esercizio in cui gli stessi vengono a scadenza (ovvero diventano esigibili).

Richiamato il punto 5.4 dell'allegato 4/2 allo stesso d.lgs. "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" relativo alla disciplina del fondo pluriennale vincolato.

DETERMINA

Di approvare quanto esposto in premessa, che si intende qui integralmente riportato.

Di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. 118/2011, gli elenchi dei residui attivi e passivi alla data del 31.12.2022 risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario, come risulta dai prospetti allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Di dare atto che per ogni residuo, secondo adeguata motivazione indicata in allegato si è provveduto:

- a) alla reimputazione delle entrate e delle spese a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria;
- b) al mantenimento a residuo se l'esigibilità è al 31.12.2022;
- c) alla cancellazione dei residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate.

Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per l'adozione degli atti necessari alla variazione al bilancio.

San Nicolò d'Arcidano, 04.05.2023



Il Responsabile del Servizio
F.to Sandro Pili



Comune di San Nicolò d'Arcidano

Provincia di Oristano

Determinazione del Settore Amministrativo - Sociale

N. 59 del 04/05/2023

**OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL
31.12.2022**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n. 3 del 18.11.2020 con cui sono state conferite le attribuzioni dirigenziali connesse ai compiti, funzioni e responsabilità del Settore Amministrativo.

Richiamata la G.C. n. 23 del 25.02.2023 e la n. 70 del 26.05.2022, con le quali si procedeva:

- ad approvare il riaccertamento parziale e ordinario dei residui attivi e passivi previsto dall'art. 3, comma 4 del d.lgs. 118/2011;
- a determinare il fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2022 da scrivere nell'entrata del bilancio di previsione 2022/2024 distintamente per le spese correnti e per le spese in conto capitale determinando le quote del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa da iscrivere nel bilancio di previsione 2022/2024.

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 18.05.2022 concernente il bilancio di previsione 2022/2024 e successive variazioni.

Richiamato l'art. 3, c. 4 del d.lgs. 118/2011 che stabilisce: *“Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”*.

Considerato che la disciplina del fondo pluriennale vincolato è stabilita dall'art. 3, comma 5, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed al punto 5.4 dell'allegato 4/2 dello stesso d.lgs. con oggetto “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”.

Dato atto che il proprio servizio ha provveduto ad analizzare gli impegni e gli accertamenti di propria competenza.

Dato atto che, dall'analisi di tutti gli accertamenti e degli impegni si rende necessario provvedere:

- alla reimputazione delle entrate e delle spese a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria;
- al mantenimento a residuo se esigibile al 31.12.2022;
- alla cancellazione dei residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate.

Richiamato altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al d.lgs. 118/2011).

Tenuto conto che, alla luce della normativa relativa all'armonizzazione contabile, gli enti locali devono procedere al riaccertamento ordinario dei residui alla data del 31.12.2020, consistente nella revisione delle somme impegnate ed accertate ai sensi del d.lgs. 267/2000 alla luce dei nuovi principi contabili introdotti dall'armonizzazione, i quali prevedono:

- che l'accertamento e l'impegno vengano registrati solamente a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate. Non sono pertanto più ammessi i cosiddetti impegni impropri assunti in contabilità in assenza del soggetto creditore e dell'ammontare della somma dovuta, al fine di mantenere il vincolo di destinazione dell'entrata;
- che l'accertamento e l'impegno vengano imputati all'esercizio in cui gli stessi vengono a scadenza (ovvero diventano esigibili).

Richiamato il punto 5.4 dell'allegato 4/2 allo stesso d.lgs. "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" relativo alla disciplina del fondo pluriennale vincolato.

DETERMINA

Di approvare quanto esposto in premessa, che si intende qui integralmente riportato.

Di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. 118/2011, gli elenchi dei residui attivi e passivi alla data del 31.12.2022 risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario, come risulta dai prospetti allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Di dare atto che per ogni residuo, secondo adeguata motivazione indicata in allegato si è provveduto:

- a) alla reimputazione delle entrate e delle spese a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria;
- b) al mantenimento a residuo se l'esigibilità è al 31.12.2022;
- c) alla cancellazione dei residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate.

Di trasmettere copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per l'adozione degli atti necessari alla variazione al bilancio.



Il Responsabile del Servizio
F.to Sofia Murgia



Comune di San Nicolò d'Arcidano

Provincia di Oristano

Determinazione del Settore Finanziario

N. 33 del 04/05/2023

**OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL
31.12.2022.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Sindaco n. 3 del 18.11.2020 prot. n. 8793 con il quale la sottoscritta viene nominata Responsabile del Servizio Finanziario.

Richiamata la G.C. n. 89 dell'1.07.2015, con la quale si procedeva ad approvare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi previsto dall'art. 3, comma 7 del d.lgs. 118/2011.

Richiamate le G.C. n. 23 del 25.02.2022 e la n. 70 del 27.05.2022, con la quale si procedeva:

- ad approvare il riaccertamento parziale e ordinario dei residui attivi e passivi previsto dall'art. 3, comma 4 del d.lgs. 118/2011;
- a determinare il fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2022 da scrivere nell'entrata del bilancio di previsione 2022/2024, distintamente per le spese correnti e per le spese in conto capitale determinando le quote del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa da iscrivere nel bilancio di previsione 2022/2024.

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 18.05.2022 concernente il bilancio di previsione 2022/2024 e successive variazioni.

Richiamato l'art. 3, c. 4 del d.lgs. 118/2011 che stabilisce: *"Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con*

provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui é effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate".

Considerato che la disciplina del fondo pluriennale vincolato è stabilita dall'art. 3, comma 5, del d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed al punto 5.4 dell'allegato 4/2 dello stesso d.lgs. con oggetto "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria".

Dato atto che il proprio servizio ha provveduto ad analizzare gli impegni e gli accertamenti di propria competenza.

Dato atto che, dall'analisi di tutti gli accertamenti e degli impegni si rende necessario provvedere:

- alla re-imputazione delle entrate e delle spese a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria;
- al mantenimento a residuo se esigibile al 31.12.2022;
- alla cancellazione dei residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate.

Richiamato altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al d.lgs. 118/2011).

Tenuto conto che, alla luce della normativa relativa all'armonizzazione contabile, gli enti locali devono

procedere al riaccertamento ordinario dei residui alla data del 31.12.2021, consistente nella revisione delle somme impegnate ed accertate ai sensi del d.lgs. 267/2000 alla luce dei nuovi principi contabili introdotti dall'armonizzazione, i quali prevedono:

- che l'accertamento e l'impegno vengano registrati solamente a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate. Non sono pertanto più ammessi i cosiddetti impegni impropri assunti in contabilità in assenza del soggetto creditore e dell'ammontare della somma dovuta, al fine di mantenere il vincolo di destinazione dell'entrata;
- che l'accertamento e l'impegno vengano imputati all'esercizio in cui gli stessi vengono a scadenza (ovvero diventano esigibili).

Richiamato il punto 5.4 dell'allegato 4/2 allo stesso d.lgs. "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" relativo alla disciplina del fondo pluriennale vincolato.

DETERMINA

Di approvare quanto esposto in premessa, che si intende qui integralmente riportato.

Di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. 118/2011, gli elenchi dei residui attivi e passivi alla data del 31.12.2022 risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario, come risulta dai prospetti allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Di dare atto che per ogni residuo, secondo adeguata motivazione indicata in allegato si è provveduto:

a) alla re-imputazione delle entrate e delle spese a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria;

b) al mantenimento a residuo se l'esigibilità è al 31.12.2022;

c) alla cancellazione dei residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate.

Di dare atto che si procederà all'adozione degli atti necessari alla variazione al bilancio.

Il Responsabile del Servizio

Dott.Ssa Luisella Orru'



[Handwritten signature]

**Visti**

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Estremi della PropostaProposta Nr. **2023 / 140**Settore Proponente: **Settore Finanziario**Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**Oggetto: **RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2022.**Nr. adozione settore: **33**Nr. adozione generale: **135**Data adozione: **04/05/2023****Visto Tecnico**

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data 04/05/2023



Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Luisella Orru'

Visto Contabile

Ufficio Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data 04/05/2023



Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Luisella Orru'